

15 Flusso 4091



Città di Cosenza

Cosenza, 11 aprile 2021

Id. Flusso n. 4091 / Gab. Sind. del 12.04.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA IN PRESENZA, PER TUTTI GLI ALUNNI, DAL 12 APRILE 2021 AL 17 APRILE 2021 E DI ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Cosenza;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32, nel quale si dispone che: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché: "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

VISTI i decreti -legge:

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021, con la quale erano state approvate disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e le ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che:

- l'analisi dei dati a livello regionale ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, una evidente crescita del numero assoluto dei casi confermati e il relativo aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti calcolata dal 2 all'8 aprile che ha determinato un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- nella città di Cosenza, il carattere di eccezionalità e straordinarietà dei dati pandemici emersi negli ultimi giorni, rispetto alla media regionale, sia come numero di casi di contagio registrati, sia come ricoveri ospedalieri effettuati ed ancora da effettuarsi per insufficienza di posti letto, ed il rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
- la ripresa della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche deve avvenire con gradualità e attenzione, alla luce dell'accertata diffusione delle varianti del SARS-CoV-2 - tra cui la variante B.1.1.7 che manifesta un aumento cospicuo della trasmissibilità anche nelle fasce di età under 18 - che nell'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata stimata con una prevalenza dell'84,6% in Calabria;
- resta ferma la possibilità di procedere all'eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l'adozione e, per i Comuni, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm., per l'adozione della presente Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio comunale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 2, co. 1, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44;

CONSIDERATO il forte disagio registrato all'interno degli istituti scolastici nei quali sono presenti, in diverse classi, svariati casi di contagio rilevati anche sulla base di tamponi rapidi antigenici, che mentre non consentono, nell'immediato, l'adozione di provvedimenti più incisivi e cautelativi da parte dell'Autorità scolastica, evidenziano, al contempo, la gravità della situazione sanitaria complessiva, difficilmente gestibile a livello di singolo istituto scolastico;

RITENUTO, inoltre, di dover adottare delle ulteriori misure finalizzate al contenimento della predetta situazione straordinaria di elevato rischio di contagio da Covid-19 sul territorio comunale, inibendo in maniera categorica gli assembramenti che frequentemente si verificano in particolari zone del centro abitato cittadino, e in particolare, sul tratto del Viale Roma da piazza XXV Luglio compresa e sino al Parco Remi (E. Morrone) compreso, su Via A. Arabia e nell'Area circostante la Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, ubicata in Viale degli Alimena;

RITENUTO, ancora, di dover inibire per le medesime motivazioni di forte rischio di contagio della popolazione locale, l'utilizzo dei distributori automatici di bevande e snack dalle ore 18,00 sino alle ore 5,00 della mattina successiva;

SENTITE le competenti Autorità Sanitarie Locali;

ORDINA

- 1) la sospensione di tutte le attività in presenza – nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, ivi compreso il conservatorio di musica “S. Giacomantonio”, nonché all'interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati del Comune di Cosenza, con efficacia a decorrere dal 12 aprile 2021 e sino al 17 aprile 2021 incluso;
- 2) l'adozione, da parte degli uffici comunali, di ogni ulteriore provvedimento necessario e concretamente idoneo ad assicurare ed anche ad implementare efficaci misure di sostegno per tutti gli alunni e le famiglie del territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della relazione educativa e l'effettiva inclusione degli alunni portatori di disabilità e BES o DSA;
- 3) il divieto di assembramento sul tratto del Viale Roma da Piazza XXV Luglio compresa e sino al Parco Remi (E. Morrone) compreso, su Via A. Arabia, Piazza P. Scura e nell'Area circostante la Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, ubicata in Viale degli Alimena e nel perimetro rimanente di Via Tocci e parte di via Brenta;
- 4) il divieto di erogazione dei distributori automatici di bevande e snack dalle ore 18,00 sino alle 5,00 del mattino successivo;

La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Cosenza, al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, alla Regione Calabria, a ciascuno dei Dirigenti scolastici interessati, all'ASP di Cosenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Cosenza, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cosenza, alla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Cosenza ed al Comando di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla pubblicazione all'interno dell'Albo pretorio online del Comune di Cosenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Cosenza

COSENZA, 11 aprile 2021

IL SINDACO
MARIO OCCHIUTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Occhiuto', written over a vertical line that extends from the printed name above.